



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RANUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016^(*)

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese è caratterizzato da uno dei sistemi ambientali e paesaggistici di maggior pregio, ma risulta essere anche tra i più fragili e delicati. L'eccessiva pressione turistica e antropica che alcuni tratti di costa, le aree marine protette e le aree marine di reperimento sono costretti a subire durante il periodo estivo rischia di comprometterne l'inestimabile valore. I flussi turistici non regolati rischiano, infatti, di aggredire il territorio senza produrre ricchezza e non consentono di generare le risorse in grado di riequilibrare i fattori di disturbo all'ecosistema.

Si aggiunga, inoltre, che tali aree soffrono di una cronica carenza infrastrutturale che pregiudica una corretta gestione, ad esempio, di attività quali la nautica da diporto o la balneazione. La mancanza di posti barca o di approdi attrezzati rappresenta un fattore d'isolamento che impedisce una buona fruizione di questi territori di enorme pregio.

Il presente disegno di legge mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette e di reperimento e di particolari tratti di costa, che li doti di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. In questo modo si potrebbero dotare le coste italiane di posti barca in porticcioli *off shore* per l'attracco e dotare queste realtà di servizi per la nautica da diporto che consentano una corretta fruizione del litorale e dell'entroterra.

Un campo di ormeggio così delineato avrebbe inoltre un precipuo effetto di tutela del fondale marino.

Il parco boe nasce infatti con la specifica finalità di limitare, se non eliminare del tutto, gli ancoraggi sulle praterie di *Posido-*

nia oceanica o comunque in aree con fondali protetti. Il problema degli ancoraggi è alla ribalta delle cronache scientifiche come uno dei principali fattori di impatto sull'ecosistema di *Posidonia*; un fenomeno che diventa sempre più allarmante ed evidente, soprattutto nella stagione estiva. Ricerche e studi effettuati hanno messo in evidenza la necessità di ovviare a questo problema per ridurre l'impatto ed esistono soluzioni di vario tipo per la realizzazione di campi boe, al momento l'unica alternativa accettabile al divieto assoluto di ancoraggio.

La regolamentazione degli ancoraggi e degli accessi nelle aree protette, oltre a rispondere alla predetta esigenza ambientale, si rende necessaria per far fronte alle difficoltà degli approdi particolarmente sentita nel periodo estivo.

In altre aree del Mediterraneo, caratterizzate come riserve marine, come a *Port-Cros* (Francia), a *Lavezzi* (Corsica) o alle Isole *Medes* (Spagna), sono state avvertite analoghe esigenze e si stanno approntando o si sono approntati parchi boe.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto nelle zone di riserva generale e parziale; tali progetti sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto.

Vengono, altresì, delineate le finalità dei campi di ormeggio ravvisate nella riduzione del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto, nell'erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento nell'area, deter-

minato dal numero di gavitelli disponibili, e nella trasparenza di accesso ai campi ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità e prenotazione non onerosa.

In tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedono alla definizione di tariffe orarie e giornaliera di stazionamento e alla destinazione di una quota, pari al 15 per cento degli ormeggi, riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, all'individuazione, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali stessi, ai fini di assicurare un minore impatto ambientale, nonché all'adozione di adeguati sistemi, anche tecnologicamente avanzati, per il monitoraggio remoto delle boe e dei pali a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

È inoltre prevista anche per i comuni, che non siano ricompresi nelle aree marine pro-

tette o di reperimento e la cui estensione territoriale ricada in tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, la facoltà di istituire campi di ormeggio attrezzati. In tal caso, i comuni dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali nonché lo studio di incidenza nelle aree appartenenti alla rete «Natura 2000».

L'articolo 2 riguarda le aree marine di reperimento, all'interno delle quali i comuni, in regime di esenzione concessoria e con la facoltà di affidare l'allestimento e la manutenzione a terzi, possono istituire i campi di ormeggio secondo i criteri e le finalità individuati dall'articolo 1.

L'articolo 3, infine, stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. Sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori.

2. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali è vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di ormeggio di cui al comma 1 stabiliscono, d'intesa con i comuni, tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di ser-

vizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto.

4. Nell'ambito dei campi di ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, come definite dal codice della navigazione.

5. I proventi riscossi dagli enti gestori ai sensi del comma 3 sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare, in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale.

6. Nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.

7. Gli enti gestori possono altresì allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

8. I comuni, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento, sulla base di linee guida predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. I comuni interessati all'istituzione di campi di ormeggio sono tenuti a redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000», a redigere

lo studio di incidenza da sottoporre all'ente competente per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

10. Le disposizioni della presente legge assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette.

Art. 2.

(Aree marine di reperimento)

1. Nelle aree marine di reperimento i comuni possono istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, in regime di esenzione concessoria e con facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi.

2. La locale Capitaneria di porto provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione.

Art. 3.

(Segnalazione e comunicazione delle caratteristiche dei campi di ormeggio)

1. Ai fini della sicurezza della navigazione, i campi di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni dell'Istituto idrografico della Marina.

2. La posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio devono essere tempestivamente comunicate dagli enti gestori all'Istituto idrografico della Marina e al competente ufficio tecnico dei fari della Marina militare.

Art. 4.

(Invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

